

(2002/C 147 E/221)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3610/01
di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione***(8 gennaio 2002)*

Oggetto: Prestazioni transfrontaliere di servizi Austria-Italia

L'amministrazione italiana dell'autostrada del Brennero S.p.A. vieta alle imprese austriache di procedere sul territorio italiano alla rimozione di veicoli rimasti fermi. Solo gli autosoccorsi aventi una concessione italiana possono rimorchiare le auto in panne sul territorio italiano. Per contro l'ACI, ad esempio, può operare in territorio austriaco con i propri carri attrezzati.

1. E' ammissibile il divieto di un tale servizio transfrontaliero?
2. Quali azioni intende avviare la Direzione generale della concorrenza per impedire questa limitazione della libera circolazione di servizi?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione*(22 febbraio 2002)*

La Commissione non ha avuto finora conoscenza di questo tipo di ostacolo.

La Commissione si rammarica di non poter rispondere per il momento all'interrogazione in mancanza di precisazioni sulla natura del regime in causa e sulla sua fonte giuridica (risulta, per esempio, da un testo legislativo, regolamentare o amministrativo oppure da una decisione nel quadro di una concessione o di un contratto di esclusività per l'esercizio di un'attività di servizio pubblico, ecc.).

Con tali precisazioni la Commissione potrebbe esaminare il problema che si pone nell'angolazione delle norme di diritto comunitario eventualmente applicabili.

(2002/C 147 E/222)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3616/01
di Yasmine Boudjenah (GUE/NGL) alla Commissione***(8 gennaio 2002)*

Oggetto: Trattamento dei dati di carattere personale

Il Consiglio di stato francese ha autorizzato le banche ad utilizzare la nazionalità quale criterio per la concessione di prestiti o crediti bancari. Tale decisione, assolutamente discriminatoria, era stata denunciata nel dicembre 1998 dalla Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà che aveva adottato le seguenti disposizioni «(...) la nazionalità non può affatto costituire una variabile di cui tenere conto ai fini di questo calcolo [il calcolo automatizzato della valutazione di rischio], sia considerata nella formulazione» francese, cittadino CEE, altro«o a fortiori registrata in quanto tale»; «(...) soltanto il criterio della stabilità della residenza del richiedente del credito sul territorio francese costituisce un'informazione pertinente».

Non ritiene la Commissione che tale decisione del Consiglio di stato che ha annullato la raccomandazione della CNIL non rispetti la legislazione comunitaria relativa alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati di carattere personale?

Quali iniziative conta di prendere la Commissione per mettere fine a questa discriminazione?

Risposta del sig. Bolkestein per conto della Commissione*(26 febbraio 2002)*

L'onorevole interrogante desidera conoscere il punto di vista della Commissione sulle divergenze di opinione fra la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) e l'Association Française des Sociétés Financières sulla presa in considerazione della nazionalità come fattore per il calcolo automatico del rischio (credit scoring) ai fini dell'esame delle richieste di credito. La Commissione non ritiene appropriato prendere posizione sull'applicazione della legislazione nazionale allo specifico caso in questione.